ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 201 del 19/12/2013)

N° 224 del 10/4/2014

Oggetto: autorizzazione al pagamento della somma complessiva di € 148.565,38, afferente alle n. 2 Cause civili di I° Grado di cui al n.r.g. 949/2012 e al n.r.g. 1882/2009 - Sentenze Tribunale Ordinario di Firenze – Sezione Lavoro.	
Struttura Proponente:	Direttore della SC Gestione del Personale e Rapporti con le OO.SS – ASL 10 Firenze Dottssa Arianna Fogovini
	Estensore Dott. Saverio Vermigli

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE [x]

Importo di spesa: € 148.565,38

Conto Economico n. 2B 02 02

Eseguibile a norma di Legge dal 10/4/2014

Pubblicato a norma di Legge il 11/4/2014

Inviato al Collegio Sindacale il 10/4/2014

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139, Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 201 del 19.12.2013.

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e ss.mm. e ii, e la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e ss.mm. e ii.;

- la Legge Regionale Toscana n. 3 del 04/02/2008, modificata con Legge Regionale n. 32 del 19.06.2012, in forza alla quale ISPO (Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica" è ente del Servizio Sanitario Regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

- la delega conferita, con atto prot. n. 4041 del 18/12/2012, dal Direttore Generale dell'ISPO al Direttore della SC Gestione del Personale e rapporti con le OO.SS dell'Azienda Sanitaria Locale 10 di Firenze, in forza di specifico atto convenzionale, sulla base del quale ISPO si avvale del supporto di personale di detta ASL per la gestione di varie materie tecnico operative ed amministrative, fra le quali la gestione del personale;

Preso atto che:

- in data 13.06.2014 il Tribunale di Firenze – Sez. Lavoro, emetteva Sentenza di condanna (Causa civile di I° Grado n.r.g. 949/2012), nei confronti dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica I.S.P.O., al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti, di 15 mensilità, a titolo di risarcimento del danno, commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto da loro percepita, in relazione all'ultimo rapporto contrattuale a tempo determinato, intercorso tra le parti, oltre accessori, ai sensi dell'art. 22 comma 36 L. 23.12.1994 n. 724 **(Allegato 1).**

- in data 30.09.2014 il Tribunale di Firenze – Sez. Lavoro, emetteva Sentenza di condanna (Causa civile di I° Grado n.r.g. 1882/2009), nei confronti dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica I.S.P.O., al pagamento in favore della ricorrente, di 15 mensilità, a titolo di risarcimento del danno, commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto percepita, in relazione all'ultimo rapporto contrattuale a tempo determinato, intercorso tra le parti, oltre accessori, ai sensi dell'art. 22 comma 36 L. 23.12.1994 n. 724 **(Allegato 2).**

RITENUTO pertanto opportuno, atteso le fasi conclusive del giudizio di prime cure, ottemperare a quanto statuito nelle n. 2 sentenze del Tribunale di Firenze – Sez. lavoro, depositate rispettivamente in data 13/06/2014 ed in data 30.09.2014 e contestualmente provvedere al pagamento a titolo di risarcimento del danno, i pari ad € 148565,38, come da prospetto analitico **(allegato 3).**

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di provvedere in tempo utile alla erogazione di quanto nelle citate sentenze statuito.

Acquisito il nulla osta di capienza economica, agli atti, della S.S. Contabilità e Controllo di Gestione dello Staff Amministrativo;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D. Lgs. 502/09 e ss.mm. e ii.)

DELIBERA

Per i motivi espressi in parte narrativa:

1) di autorizzare l'immediato pagamento per un importo complessivo pari ad € 148.565,38, come da prospetto analitico **(allegato 3).** in favore delle ricorrenti come espressamente enucleato nelle n. 2 sentenze di condanna di cui alle Cause civili di I° Grado n.r.g. 949/2012 e n.r.g. 1882/2009, emesse dal Tribunale Ordinario di Firenze – Sezione Lavoro, nei confronti dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica I.S.P.O.

2) DI ISCRIVERE il costo derivante dalla presente Deliberazione pari ad € 148.565,38, a valere del fondo cause legali, Conto Economico 2B 02 02.

3) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 148.565,38, risulta gravare sul bilancio d'esercizio 2014 di ISPO,

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della normativa vigente, attesa l'urgenza di provvedere ai pagamenti di cui trattasi;

5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, della legge Regionale Toscana n. 40 del 24.8.2005.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Riccardo Poli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Fabrizio Carraro

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Gianni Amunni

Elenco egli allegati

Allegato A e B n. 2 Sentenze Tribunale Ordinario di Firenze -Sez Lavoro n. pagine: 12

Strutture aziendali da partecipare:

S.C. Gestione Coordinamento Processi di Integrazione Aree Amministrativa e Tecnico Scientifica ISPO;
S.S. Contabilità e Controllo di Gestione (ISPO);
Ufficio Gestione Contabile progetti (ISPO);
S.C. Gestione del Personale e Rapporti con le OO.SS (ASF)
S.C. Amministrazione e Bilancio (ASF).

N. R.G. 949/2012

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione lavoro

VERBALE

Tra

GERMANA PANDOLFINI, SAMANTA DEGL'INNOCENTI, ALESSANDRA PUGLISI, SABRINA DEL LUCA, SIMONA CASTORIA, SONIA LIVI, SIMONA ALBERGHINI MALTONI
con gli avv. CONTE ANDREA e MARTINI LETIZIA RICORRENTI

e

I.S.P.O. ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA
con l'avv. PAOLO STOLZI RESISTENTE

Oggi **13 giugno 2014** innanzi alla dr. Roberta Santoni Rugiu sono comparsi l'avv. Andrea Conte per parte ricorrente e l'avv. Francesca Dello Strologo in sostituzione dell'avv. Paolo Stolzi per parte resistente. Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa Sara Nocentini.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori discutono la causa concludendo come in atti, ed il Giudice pronuncia sentenza contestuale dandone lettura.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

I ricorrenti assumevano di aver lavorato con la qualifica di assistente amministrativo Cat. C in forza di contratti a termine, e altri rapporti di lavoro "precari" prorogati ripetutamente negli anni, alle dipendenze dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, di seguito I.S.P.O., ente pubblico subentrato, ai sensi dell'art. 19 L.R. 2/2008, al Centro per la Prevenzione Oncologica dal 1.7.2008.

Convenivano I.S.P.O. nel presente giudizio, nel quale deducevano la nullità dell'apposizione del termine con tre diverse censure: **1)** assenza o mancata specificazione delle ragioni oggettive che ne giustificassero l'apposizione, in violazione dell'art. 1 D.lgs. 368/01; **2)** carattere non temporaneo delle ragioni poste alla base dell'assunzione a tempo determinato; **3)** violazione dell'art. 3 comma I lett. d) d. lgs. n. 368/2001, per essere stati i contratti a termine stipulati in assenza di un documento di valutazione dei rischi.

Chiedevano, pertanto, la declaratoria di illegittimità del termine e la conseguente conversione in contratti a tempo indeterminato dalla data dal primo, stipulato con I.S.P.O. nel 2008. Chiedevano, altresì la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno subito, da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di messa in mora fino all'effettivo ripristino del rapporto e/o al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 32 L. n. 183/2010. In via subordinata, chiedevano la condanna al risarcimento del danno indicato nella misura di euro 26.000,00 per ciascun

ricorrente o nella diversa somma da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c..

I.S.P.O. si costituiva con il deposito di memoria difensiva, resistendo alle domande e chiedendone l'integrale rigetto.
Assumeva innanzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai contratti di varia tipologia stipulati dal Centro di Prevenzione Oncologica C.S.P.O. In secondo luogo sosteneva la legittima apposizione del termine ai contratti individuali stipulati da I.S.P.O. nel 2008, deducendo che la giustificazione del ricorso a tale tipologia contrattuale era ricavabile *per relationem* dai provvedimenti dirigenziali che disponevano le stesse assunzioni a termine. Infatti tali delibere illustravano diffusamente che al momento del subentro di I.S.P.O. a C.S.P.O. era stata riscontrata una carenza di personale anche in ordine alle esigenze dell'ordinaria attività dell'ente, alla quale non poteva darsi risposta immediata con l'esperimento delle procedure concorsuali previste dalla legge. Pertanto I.S.P.O. non aveva potuto far altro che recepire i contratti a tempo determinato già stipulati da C.S.P.O. Inoltre la convenuta deduceva che i contratti a termine erano specificamente collegati a progetti determinati con un obiettivo specifico e una durata limitata, sussistendo quindi anche ragioni oggettive sostanziali per la scelta di tale tipologia contrattuale. Infine, contestava il difetto del piano di valutazione dei rischi, che allegava alla memoria difensiva. In via subordinata, negava l'applicabilità della sanzione della conversione in rapporto a tempo indeterminato ai contratti a termine alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui sia dichiarata l'illegittimità, ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. n. 365/2001. Quanto alla domanda risarcitoria eccepiva l'assenza di prova in ordine ai danni.

Motivi

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le considerazioni che seguono.
In fatto è pacifica, e documentata, la durata e lo svolgimento del rapporto di lavoro, così come ricostruito nel ricorso, instaurato tra I.S.P.O. e le ricorrenti.
* Germana Pandolfini veniva assunta con contratto a termine dalla parte convenuta in data 9.6.2008 e assegnata alla U.O. Citopatologia e Direzione sanitaria, ufficio consegna referti; il contratto veniva prorogato l'8.09.08, il 7.11.2008, il 31.12.08 e infine l'8.01.10, quando la ricorrente veniva destinata allo staff tecnico amministrativo.
* Samanta Degl'Innocenti veniva assunta in data 10.5.2008 con contratto a termine prorogato per ben quattro volte fino al 9.5.2011, svolgendo sempre mansioni amministrative e di segreteria.
* Sonia Livi veniva assunta in data 1.7.2008 con contratto prorogato ripetutamente fino al 9.5.2011. In data 13.6.2011 stipulava contratto di lavoro somministrato sino al 31.12.2012. Era inizialmente adibita a mansioni di tipo operativo e amministrativo presso l'ufficio prenotazioni. Successivamente veniva impiegata come segretaria di direzione, svolgendo anche compiti con gestione del personale, predisposizione delle delibere, gestione di fondi economici.
* Sabrina De Luca veniva assunta in data 10.5.2008 con contrato di lavoro a tempo determinato in scadenza al 9.8.2008 e prorogato ripetutamente sino al 9.5.2011. Poi contratto di lavoro somministrato dal 13.6.2011 e sino al 31.12.2012, svolgendo sempre mansioni di gestione ufficio progetti, predisposizione di atti, ufficio protocollo, supporto all'acquisizione beni e servizi.
* Alessandra Puglisi veniva assunta in data 9.6.2008 con contratto di lavoro a tempo determinato, in scadenza all'8.9.2008, prorogato ripetutamente sino al 9.5.2011 e destinata ad attività di supporto amministrativa e contabile, venendo poi nominata cassiera dell'istituto (delib. Generale n. 18.5.2009) e referente MEC.
* Simona Castoria veniva assunta in data 9.6.2008 con contratto di lavoro a termine in scadenza all'8.9.2008, prorogato ripetutamente sino al 9.5.2011. Dal 13.6.2011 lavorava presso I.S.P.O. con contratto di lavoro somministrato sino al 31.12.2012. Svolgeva mansioni di supporto operativo e amministrativo, attività di segreteria con smistamento posta e in seguito anche gestione dell'agenda del direttore generale e sanitario.

* Simona Alberghini veniva assunta in data 10.5.2008 con contratto di lavoro a termine in scadenza al 9.8.2008, prorogato ripetutamente fino al 9.5.2011. e poi, in data 13.6.2011, con contratto di lavoro somministrato sino al 31.12.2012. Veniva sempre adibita a mansioni di raccolta e inserimento dati, creazione dei software per la raccolta dati, editing.

La domanda di accertamento della nullità dei contratti a tempo determinato stipulati tra le ricorrenti e la convenuta si fonda su varie censure.

3) Di queste, quella relativa alla mancata predisposizione del piano di valutazione dei rischi è infondata e deve essere respinta. I.S.P.O. ha infatti depositato sia il piano di valutazione dei rischi redatto in data 2006 da C.S.P.O., sia il piano sostitutivo approvato da I.S.P.O. in data 2009.
Entrambi, presentano un elenco del personale che include tutti i ricorrenti.
Non sussiste quindi violazione dell'art. 3 comma I lett. d) d. lgs. n. 368/2001.

1) e 2) Quanto alle altre censure, manca in particolare qualsiasi specificazione delle ragioni giustificative dell'assunzione a termine di Germana Pandolfini, Alessandra Puglisi e Simona Castoria, e ciò non solo nei contratti sottoscritti con C.S.P.O., ma anche nelle proroghe sottoscritte da I.S.P.O.
Né la ragione può ricavarsi "*per relationem*" dagli atti di natura amministrativa prodromici all'assunzione e alle proroghe dei contratti (cfr. docc. 2 e 3 fasc. ricorrente – delib. Ispo n. 17 del 31.7.2008 e n. 24 del 22.08.2008; doc 6 fasc. ricor. delib. n. 72 del 7.11.2008; doc. 10 fasc. ric. delib 14 109 del 31.12.2008; doc. 14 fasc. ric. delib n. 220 del 24.12.2009). Trattasi di lavoratrici che sono state impiegate da I.S.P.O. per lo svolgimento di mansioni da ricondurre all'attività ordinaria dell'ente (mansioni amministrative, di segreteria, di gestione dell'agenda del direttore e addirittura di cassiere dell'ente), le quali per loro natura contrastano con la *necessaria temporaneità* delle esigenze straordinarie che giustificano il ricorso alla tipologia contrattuale del lavoro a termine.
In altri termini, ragioni straordinarie che giustificassero il ricorso a tale strumento potevano forse sussistere *solo* al momento del subentro di I.S.P.O., in una difficile fase di gestione commissariale, per le lungaggini richieste dallo svolgimento di procedure concorsuali finalizzate all'assunzione. Ma I.S.P.O. ha invece continuato a prorogare per oltre tre anni i contratti Pandolfini, Puglisi e Castoria, colmando in tal modo la propria strutturale carenza di organico attraverso forme di lavoro precario in violazione della normativa vigente.
Per le assunzioni delle altre ricorrenti (De Luca, Degl'Innocenti, Livi, Alberghini Maltoni) i contratti a termine riportano il collegamento tra l'attività lavorativa da svolgere e determinati progetti di ricerca finanziati da fondi specifici. Tuttavia, dalla documentazione in atti emerge che al termine di ogni progetto le ricorrenti sono state impiegate da I.S.P.O. per nuovi progetti di volta in volta approvati dall'ente (peraltro l'attività progettuale rientra tra quelle istituzionali di I.S.P.O.), con conseguente proroga dei contratti a termine; il risultato è che gli stessi lavoratori a tempo determinato sono stati utilizzati per anni dall'ente pubblico per attività progettuali diverse e finanche, per alcuni, con mansioni amministrative, difettando quindi, anche in questo caso, la necessaria temporaneità delle esigenze che giustificano l'utilizzo del contratto a termine. Infatti sostanzialmente anche questi lavoratori, che già avevano prestato lavoro in forme "precarie" alle dipendenze di C.S.P.O. per molti anni, sono stati inseriti da I.S.P.O. nel proprio organico, con un sostanziale abuso dello strumento del contratto di lavoro a termine.

Per i motivi che seguono, non può tuttavia accogliersi la domanda volta ad ottenere la conversione del (primo) contratto nullo in contratto a tempo indeterminato e con essa il ripristino del rapporto di lavoro.

Occorre, infatti, prendere le mosse dal principio enunciato all'art. 2 del D.lgs 165/01 il quale, in attuazione della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, opera un generale rinvio alla disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato "*fatte salve le disposizioni contenute nel presente decreto*". La clausola di chiusura ivi contenuta è diretta espressione della specialità che connota il rapporto di

lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione e dell'esigenza avvertita dal legislatore di salvaguardarla attraverso previsioni specifiche e puntuali derogatorie rispetto alla disciplina privatistica.

E, quale espressione massima della indicata specialità, emerge l'art. 36 del D.lgs. 165/01, come modificato dalla L. 80/06, che sancisce il principio del divieto di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione laddove prevede che "*la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte di pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato...ferma restando ogni responsabilità o sanzione*". Tale disposto è, a sua volta, espressione del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) che si invera nel principio della necessità del concorso pubblico.

In questa prospettiva si pongono, entro certi limiti, anche i principi comunitari. Si consideri, infatti, che, se le direttive dell'U.E. sono indiscutibilmente nel senso di prevenire e sanzionare gli abusi datoriali nell'uso distorto e *contra legem* dei contratti a termine, la clausola 5 dell'accordo quadro sul contratto a tempo determinato, di cui la direttiva comunitaria 1999/70 costituisce attuazione, lascia aperta la possibilità per gli Stati membri di "*stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato...devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato*". Ebbene, la Corte di Giustizia ha avuto modo di chiarire che tale disposto "*non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che esclude in caso di abuso derivante dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporto di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, che questi siano trasformati in contratti o in rapporti di lavoro a tempo indeterminato....qualora tale normativa contenga un'altra misura effettiva destinata ad evitare, se del caso, a sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato...*" (C.G.C.E., sent. Vassallo n. 180/04 del 7.09.06, parag. 42).

Sulla stessa linea, nella pronuncia Marruso, n. 53/04 del 7.09.06, la Corte ha rilevato come la disposizione di cui all'art. 5 dell'accordo quadro, "*non stabilisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato*" (parag. 47) ed anzi, che tale norma "*riconosce agli Stati membri la facoltà, in quanto ciò sia oggettivamente giustificato, di tenere in considerazione le esigenze particolari degli specifici settori d'attività e/o delle categorie di lavoratori considerate* (parag. 45). Infine, precisa che "*il diritto comunitario non prevede sanzioni specifiche nel caso in cui siano stati comunque accertati abusi*" e che "*spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte ad una siffatta situazione, misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma altresì sufficientemente effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell'accordo quadro*"(parag. 51).

Nel caso di specie, sono proprio quei connotati di specialità, tipici del rapporto di lavoro di pubblico impiego, che valgono, ad avviso del giudicante, ad integrare quelle "*esigenze particolari*" che inducono a ritenere operante l'inderogabile divieto espresso dall'art. 36 del Dlgs 165/01. Tale disposizione, contrariamente a quanto ipotizzato in ricorso, in assenza di un'abrogazione espressa, non può ritenersi implicitamente abrogata dalla successiva disciplina generale dei contratti a termine di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, in quanto norma speciale (perché relativa ai contratti a termine stipulati da pubbliche amministrazioni) (Cass. Sez. L, Sent. n. 19371/2013), noto essendo il principio, regolante un'ipotesi di antinomia tra fonti di pari rango, secondo cui *lex posterior generalis non derogat legi priori speciali.*

Ciò posto, ritiene il giudicante che, al positivo accertamento della nullità della clausola appositiva del termine, non possa seguire la convertibilità del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e l'affermazione del diritto del lavoratore alla riammissione in servizio. Ne discende che può trovare accoglimento solo la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente in quanto unica forma di tutela

ad essa spettante.

Le ricorrenti non allegano né tanto meno provano i danni da risarcire, subiti in conseguenza dell'illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, ma ciò non preclude l'accoglimento della domanda risarcitoria, ciò che, come è stato autorevolmente affermato in sede di legittimità (da ultimo, Cassazione Sez. Lavoro n. 19371/2013).

Secondo la Corte, la compatibilità con l'ordinamento europeo di una norma come l'art. 36 d. lgs. 165/2001 dipende dalla circostanza che essa appresti comunque una misura effettiva ed idonea ad evitare e, se del caso, a sanzionare l'utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato. Una tale norma deve prevedere sanzioni aventi un'efficacia non solo ristoratrice o ripristinatoria, ma anche dissuasiva, determinare conseguenze di non minor favore di quante l'ordinamento disponga per il caso di violazioni datesi nel settore privato (principio di equivalenza), non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (nella specie la tutela avverso la illegittima apposizione del termine), e restando compito del giudice nazionale apprezzare l'effettiva rispondenza delle misure apprestate dall'ordinamento giuridico nazionale ai criteri elaborati dal giudice comunitario. Da qui la necessità di sganciare la richiesta formulata dal lavoratore dagli oneri probatori consueti e la conseguente possibilità per il giudice di procedere ad una liquidazione d'ufficio del danno, ricercando nel diritto interno un parametro di quantificazione idoneo a soddisfare i requisiti di adeguatezza, effettività ed equivalenza enunciati dalla Corte di Giustizia.

Venendo alla quantificazione, consapevole dei diversi orientamenti presenti anche nella giurisprudenza di legittimità in merito alle modalità di calcolo del danno qualora esso venga liquidato d'ufficio, questo giudice ritiene che non possa essere applicata in via analogica la disciplina dettata dall'art.32, comma 5, L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 comma 5 (pur prospettata talvolta anche dalla Suprema Corte, in ultimo nella citata sentenza n. 19371/2013) secondo il quale "*nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto*". Tale disciplina presuppone infatti che il giudice abbia disposto la conversione del contratto a termine in tempo indeterminato. Ciò che invece non può farsi quando il datore di lavoro sia una pubblica amministrazione per le ragioni già illustrate.

Piuttosto, la misura del risarcimento, affinché possa assolvere le funzioni assegnate dalla Corte, tanto sul piano sostanziale quanto su quello processuale, deve essere individuata facendo riferimento al nuovo testo dell'art. 18 comma III dello Stat. Lav. (introdotto dalla L. 92/12). Tale norma oggi contempla la facoltà per il lavoratore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di fatto. Le cinque mensilità ulteriori, che rientravano nella commisurazione forfettaria dell'indennità sostitutiva della reintegra nel testo previgente dell'art. 18, sono adesso confinate alle sole ipotesi di nullità del licenziamento.

Nel limite delle quindici mensilità previste, da ritenersi applicabile a tutte le altre fattispecie di licenziamento illegittimo, la commisurazione indicata dal comma III dell'art. 18 si presta per essere utilizzata ogniqualvolta venga in questione la necessità di monetizzare la reintegra nel posto di lavoro, preclusa, nel caso di specie, per i motivi suesposti, afferenti all'impossibilità di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato operante nel settore pubblico. In tale ottica, l'istituto del risarcimento del danno nell'ambito della tutela reale rappresenta una sanzione idonea sia sotto il profilo dell'effettività del risarcimento per il danno subito, sia sotto il profilo della capacità dissuasiva nei confronti del datore di lavoro quale efficace deterrente per la commissione di ulteriori abusi e violazioni del diritto comunitario (in origine, Trib. Genova, sez. lav., sent. del 5.04.07), sia infine, sotto

il profilo dell'equivalenza con riferimento all'esercizio giudiziale del diritto, dal momento che, come la conversione prevista nei rapporti di lavoro privati, integra un rimedio "*ex lege*" non ancorato alla prova rigorosa del danno.

Per tali motivi la parte convenuta deve essere condannata al pagamento a favore di ciascuna delle ricorrenti di quindici mensilità, a titolo di risarcimento del danno, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto percepita, in relazione all'ultimo rapporto contrattuale intercorso tra le parti, oltre accessori ai sensi dell'art. 22 comma 36 L. 23.12.1994 n. 724.

SPESE

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, II co., c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti, atteso l'accoglimento solo parziale della domanda, peraltro in consapevole contrasto con parte della giurisprudenza di legittimità in punto di risarcimento del danno.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

in parziale accoglimento del ricorso, condanna l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica al risarcimento del danno in favore di ciascuno dei ricorrenti nella misura di quindici mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dagli stessi Comune, in relazione all'ultimo rapporto contrattuale intercorso tra le parti, oltre accessori ai sensi dell'a. 22 comma 36 L. 23.12.1994 n. 724;

rigetta per il resto il ricorso;

compensa per intero le spese di lite fra le parti.

Firenze, 13 giugno 2014

Il Giudice
Dr. Roberta Santoni Rugiu

Provvedimento redato in collaborazione con la dr. Laura Pastacaldi, M.O.T.

N. R.G. 1882/2009

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1882/2009**
tra

GIOVANNA CORDOPATRI

RICORRENTE/I

e

ISPO ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

RESISTENTE/I

TERZO CHIAMATO

Oggi **30 settembre 2014** ad ore **11,30** innanzi al dott. Stefania Carlucci, sono comparsi:
Per GIOVANNA CORDOPATRI l'avv. BENEDETTA PISTOLOZZI.

Per ISPO ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA l'avv. STOLZI PAOLO.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice
dott. Stefania Carlucci

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Carlucci ha pronunciato. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1882/2009** promossa da:
GIOVANNA CORDOPATRI (C.F. CRDGNN52D45H359R), con il patrocinio dell'avv. CESARONI MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GUSTAVO MODENA 1 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. CESARONI MASSIMO

Parte ricorrente

contro

ISPO ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. STOLZI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MASACCIO 183 50136 FIRENZEpresso il difensore avv. STOLZI PAOLO

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Giovanna Cordopatri ha chiesto al Giudice del Lavoro: 1) l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di ISPO dal 1 gennaio 2001 fino al 30 settembre 2008, successivamente fino alla cessazione del rapporto (31 luglio 2010), con inquadramento livello Ds posizione organizzativa, CCNL Comparto Sanità; 2) la condanna della convenuta I.S.P.O. al risarcimento dei danni pari ad € 312.103,24 ai sensi dell'art. 36 comma 5 d.lvo n. 165/2001 o alla maggiore o minore somma di giustizia, oltre differenze retributive, interessi e rivalutazione maturati successivamente al 30 settembre 2008, con vittoria di spese e onorari.

Ha dedotto:

- di avere lavorato in qualità di dietista a favore di C.S.P.O. da dicembre 1985 al 1 luglio 2008, (mediante contratti di incarichi professionali, co.co.co. dal 12 luglio 2001 al 12 luglio 2002, dal 1 agosto 2002 al 1 agosto 2003, dal 9 febbraio 2004 all'8 febbraio 2006, collaborazione a progetto dal 15 febbraio 2006 al 14 febbraio 2007, 20 febbraio 2007 al 17 marzo 2008 prorogato fino al 9 maggio 2008, contratto a termine del 10 maggio 2008);
- di avere lavorato dal 1 luglio 2008 a favore di I.S.P.O. subentrato nel contratto a tempo determinato in corso (contratto a termine prorogato il 10 agosto 2008, il 10 novembre 2008, il 10 gennaio 2009, il 10 gennaio 2010);

- di avere sempre svolto con continuità attività lavorativa con le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, con mansioni di intervistatrice addetta alla raccolta dei dati inquadrabili nella categoria Ds CCNL Comparto Sanità;
- l'abuso delle forme contrattuali utilizzate (contratti di collaborazione), avendo sempre svolto la prestazione di intervistatrice addetta alla raccolta dei dati, nelle forme tipiche della subordinazione, con diritto al risarcimento del danno ai sensi dell' art. 36 comma 5 d.lvo n. 265/2001, quantificato alla stregua dell'art. 2126 comma 2 c.c.;
- la nullità della proroga del contratto a tempo determinato del 10 maggio 2008, intervenuta quattro volte in violazione di norma imperativa e anche dell'art. 31 CCNL integrativo del Comparto Sanità.

I.S.P.O., Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto per il periodo antecedente al 1 luglio 2008 nei rapporti giuridici intercorsi con C.S.P.O. Nel merito, ha contrastato la domanda deducendo la conformità dell'attività lavorativa svolta ai contratti di collaborazione, la legittimità delle proroghe al contratto a tempo determinato, ed ha contestato i conteggi in ordine ad an e quantum chiedendo il rigetto di tutte le domande.

*** I.S.P.O. ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in merito ai rapporti di collaborazione svoltisi in capo al C.S.P.O. anteriormente al 1 luglio 2008, data in cui I.S.P.O. è subentrata a C.S.P.O., dovendosi investire esclusivamente la Gestione Liquidatoria dello stesso Centro.

L'eccezione è fondata.

E' dato pacifico e documentale che I.S.P.O. è ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile istituito con L. R. n. 3/2008, subentrato nelle attività già esercitate da C.S.P.O. dal 1 luglio 2008, ente soppresso da tale data.

Dalla L. R. Toscana n. 3/2008 si evince che tra i due soggetti non ebbe a verificarsi un fenomeno di successione a titolo generale, in quanto, secondo l'espressa previsione dell'art 14, comma 5 si legge: *"La Giunta Regionale con propria deliberazione da adottarsi entro il 30 giugno 2008 approva il piano di ricognizione ed individua la dotazione di beni e personale da assegnare all'ISPO ed i rapporti nei quali l'ISPO succede al CSPO ai sensi dell'art 19".*

In particolare l'art. 19 al comma 1 ha disposto il subentro dell'I.S.P.O. al C.S.P.O. a far data del 1 luglio 2008, e al comma 2 la L.R. n. 3/2008 ha disciplinato il subentro di I.S.P.O. a C.S.P.O. prevedendo che: "*La deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 14 comma 5 definisce: a) la dotazione patrimoniale dell'Istituto, comprensiva di beni mobili ed immobili utilizzati dal C.S.P.O.; b)*

la dotazione di personale da assegnare all'I.S.P.O....; c) i rapporto giuridici in essere in capo al C.S.P.O. nei quali subentra il nuovo istituto."

Tali espresse previsioni e la loro lettura coordinata con le disposizioni del Capo II, che regolano i compiti del Commissario Straordinario che cura la gestione ordinaria del C.S.P.O. fino al 30 giugno 2008 e la Gestione liquidatoria del C.S.P.O., ove venivano confluite tutte le passività e le attività non confluite nell'istituendo I.S.P.O., nonché i rapporti relativi al contenzioso in corso sia giudiziale che stragiudiziale, escludono che tra i due enti sia intervenuta successione a titolo generale.

La conclusione è confermata dalla previsione dettata dall'art. 15 comma 2 l. r. n. 3/2008 che individua l'oggetto della Gestione liquidatoria, che inerisce *"tutte le passività e le attività riferibili al C.S.P.O. e non confluite nell'istituendo I.S.P.O., nonché i rapporti relativi al contenzioso in corso, sia giudiziale che stragiudiziale"*.

Tale complesso normativo esprime in maniera non equivoca l'ambito limitato del subentro di I.S.P.O. e la ratio di tenere indenne il nuovo ente di diritto pubblico dalle pregresse passività e dai rapporti di debito credito facenti capo a C.S.P.O., gravanti solo sulla istituita Gestione liquidatoria, munita allo scopo di apposito fondo (art. 17 L. R. cit.).

Il soggetto giuridico soppresso, C.S.P.O., è rappresentato da un diverso organo costituito dalla Gestione liquidatoria, il cui Commissario liquidatore è dotato di autonoma legittimazione attiva e passiva per espressa volontà del legislatore regionale (art. 16 L.R. cit), ciò in funzione del fatto che nessuna pretesa creditoria correlata a rapporti giuridici facenti capo all'ente soppresso possa essere posta a carica del nuovo ente.

Escluso che sia intervenuta successione universale tra i due enti, si rileva che il piano di ricognizione approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 507/2008, ha individuato nell'elenco del personale da trasferire a I.S.P.O. la ricorrente, ricompresa tra 22 lavoratori a tempo determinato da trasferire, precisando che "per il personale in oggetto permarranno le medesime qualificazioni giuridiche del rapporto originario" (doc. 3 all. B1).

Pertanto la ricorrente è transitata nella dotazione di personale da assegnare all'I.S.P.O., attuandosi tra i due enti una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico, da intendersi limitata al rapporto in corso, ed esclusi i precedenti rapporti contrattuali sorti nei confronti di C.S.P.O. ed esauriti alla data di istituzione dell'I.S.P.O.

Si osserva in fatto che è documentale che la prestazione ha avuto cesure di continuità (anni 2002, 2003, 2004, 2006, 2007: 20 gg. nel 2002, 10 gg nel 2003, 39 giorni nel 2004, 7 gg. nel 2006, 6 gg. nel 2007), né l'istruttoria comunque espletata ha fornito la prova della continuità della prestazione in tali periodi.

Per tali motivi ad avviso di questo giudice non appare applicabile alla posizione della ricorrente l'art. 2112 c.c. in quanto la normativa regionale costituisce disciplina speciale derogatoria, ai sensi dell'art. 31 d.lvo n. 165/2001. Segue l'inammissibilità del ricorso per le pretese anteriori al 30 giugno 2008 per difetto di legittimazione passiva di I.S.P.O.

*** Delimitato l'ambito della controversia alla domanda risarcitoria per nullità delle proroghe del contratto a tempo determinato del 9 maggio 2008 stipulato con C.I.S.P.O., nel quale è subentrato I.S.P.O dal 1 luglio 2008, la domanda è fondata.

L'art. 4 d.lgs n. 368/2001 disciplinando, con norma imperativa, la proroga dei contratti a tempo determinato, prevede che la proroga sia ammessa una volta sola (oltre al consenso del lavoratore, alla durata massima complessiva non superiore a 3 anni, alla sussistenza di ragioni oggettive, che essa sia riferita alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato).

Nella pubblica amministrazione l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile è regolato dall'art. 36 d.lvo n. 165/2001, il quale a partire dalla formulazione in vigore dal 25 giugno 2008, ha rinviato alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato *"in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre n. 368"*, recependo in tal modo tale disciplina e rendendola applicabile al lavoro pubblico, riservando alla contrattazione collettiva un potere integrativo, specificativo, ma non derogatorio.

Sono dati di fatto pacifici e provati per documenti che il citato contratto a termine con scadenza il 9 agosto 2008 è stato prorogato quattro volte: 1) dal 10 agosto 2008 al 9 novembre 2008 (doc.19); 2) dal 10 novembre 2008 al 9 gennaio 2009 (doc. 20) ; 3) dal 10 gennaio 2009 al 9 gennaio 2010 (doc. 21); 4) fino al 31 luglio 2010 (doc. 33 ricorrente e p. 21 memoria di costituzione I.S.P.O.).

Parte convenuta ha dedotto la legittimità delle proroghe invocando la L.R. n. 2/2008, intitolata "Disposizioni per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale regionale con rapporto di lavoro a termine", la quale all'art. 4, ha dettato una disciplina in deroga alle norme vigenti sulla proroga e sulla durata dei contratti a tempo determinato. La deduzione è infondata.

L'art. 4 L. n. 2/2008 prevede che : *"Le aziende e gli enti del SSR, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, possono continuare ad avvalersi, in deroga alle norme vigenti sulla proroga e sulla durata dei contratti a tempo determinato e nei limiti delle effettive e indifferibili necessità, dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure medesime."*

Tuttavia I.S.P.O. non ha fornito la prova del presupposto di operatività di tale disposizione, costituito dalla pendenza di una procedura concorsuale, da espletarsi nel triennio 2008-2010 ai sensi dell'art. 1 L. R. cit, rispetto alla quale la ricorrente possedesse i requisiti di partecipazione.

Le proroghe successiva alla prima, tutte ricadenti nell'area di applicazione dell'art. 36 d.lvo n. 165/2001 nella formulazione sopra indicata, sono pertanto palesi violazioni dell'art. 4 d.lgs n. 368/2001.

All'accertamento dell'illegittimità della proroga consegue la sola tutela risarcitoria, trattandosi di rapporto di lavoro pubblico, nell'ambito del quale è preclusa la conversione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in ossequio al principio costituzionale dell'art 97 Cost di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione secondo cui i rapporti di lavoro si costituiscono tramite pubblico concorso.

La suddetta normativa speciale, vieta in modo assoluto, nel settore pubblico, la conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine, (anche nel caso di abusiva successione degli stessi). Essa non appare confliggente con la direttiva n. 70/99/Ce, come specificato più volte dalla Corte di giustizia , nella misura in cui l'ordinamento nazionale rispetti il principio dell'equivalenza, cioè preveda misure adeguate per prevenire e sanzionare gli abusi, (misure tra le quali ben può inserirsi il risarcimento del danno), purché dette misure siano dotate di effettività, cioè siano idonee, senza presentare eccessive difficoltà di attuazione, a riparare in maniera adeguata il pregiudizio subito e ad assumere efficacia deterrente, così da non risultare meno favorevoli delle sanzioni che disciplinano analoghe situazioni di natura interna, secondo un accertamento demandato al giudice nazionale (Corte di giustizia 7 settembre 2006, C-180/04, Corte di giustizia 23 aprile 2009, in causa C-378/07; Corte di giustizia 1° ottobre 2010, in causa C-3/10).

Per tali motivi esclusa la conversione, può trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente, quale unica forma di tutela spettante.

Ad avviso del giudicante, la misura del risarcimento, idonea a soddisfare i requisiti di adeguatezza ed effettività enunciati dalla Corte di Giustizia, non può essere il mero risarcimento del danno subito in concreto.

Tale misura risarcitoria, infatti, presenta innegabili ed eccessive difficoltà di attuazione, connesse all'onere probatorio posto a carico del danneggiato, per avere effettiva efficacia deterrente e, in concreto, risulta meno favorevole delle sanzioni che disciplinano analoghe situazioni (si pensi all'art 32 comma 5 l. 183/2010 che prevede, nell'ambito dell'impiego privato, un risarcimento forfetizzato, in aggiunta alla conversione).

A parere del giudicante, la misura del risarcimento, affinché possa assolvere le funzioni assegnate dalla Corte, tanto sul piano sostanziale quanto su quello processuale, deve essere individuata facendo riferimento alla disciplina prevista dal nuovo testo dell'art. 18 comma 3 dello Stat. Lav. (come modificato dalla L. 92/12). Tale norma oggi contempla la facoltà per il lavoratore, fermo

restando il diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di fatto. Le cinque mensilità ulteriori, che rientravano nella commisurazione forfettaria dell'indennità sostitutiva della reintegra nel testo previgente dell'art. 18, sono adesso confinate alle sole ipotesi di nullità del licenziamento. Nel limite delle quindici mensilità previste, da ritenersi applicabile a tutte le altre fattispecie di licenziamento illegittimo, la commisurazione indicata dal comma 3 dell'art. 18 si presta per essere utilizzata ogniqualvolta venga in questione la necessità di monetizzare la reintegra nel posto di lavoro, preclusa, nel caso di specie, per i motivi sopra sposti, afferenti all'impossibilità di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato operante nel settore pubblico. In tale ottica, l'istituto del risarcimento del danno nell'ambito della tutela reale rappresenta una sanzione idonea sia sotto il profilo dell'effettività del risarcimento per il danno subito, sia sotto il profilo della capacità dissuasiva nei confronti del datore di lavoro quale efficace deterrente per la commissione di ulteriori abusi e violazioni del diritto comunitario (vedi fra le altre Trib. Genova, sez. lav., sent. del 5.04.07), sia infine, sotto il profilo dell'equivalenza con riferimento all'esercizio giudiziale del diritto, dal momento che, come la conversione prevista nei rapporti di lavoro privati, integra un rimedio "*ex lege*" non ancorato alla prova rigorosa del danno.

Per tali motivi la parte convenuta deve essere condannata al pagamento a favore della ricorrente di quindici mensilità, a titolo di risarcimento del danno, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto percepita da I.S.P.O., in relazione all'ultimo rapporto contrattuale intercorso tra le parti, oltre accessori ex art 22, comma 36, l. n. L. n. 724/1994.

La pronuncia in punto di risarcimento assorbe la domanda della ricorrente, inquadrata nei contratti a tempo determinato quale Collaboratore Professionale Sanitario – DIETISTA CAT. "D", nella parte nella quale ha effettuato, nella più ampia domanda risarcitoria, un conteggio parametrato all'inquadramento in categoria D livello economico DS4 con posizione organizzativa, la quale risulta sfornita di prova in ordine al livello DS, riconosciuta al Collaboratore Professionale che eserciti la prestazione quale Esperto (art. 19 CCNL Comparto Sanità), sia con riferimento alla posizione organizzativa, in assenza di allegazione e prova di significativi profili di autonomia e responsabilità, della complessità delle competenze esercitate, di gestione di risorse umane, finanziare e tecnologiche (art. 20 CCNL Comparto Sanità).

Sussistono gravi e eccezionali ragioni di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, considerato l'accoglimento parziale della domanda, la

controvertibilità della pronuncia di inammissibilità e il contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al risarcimento del danno.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

in parziale accoglimento del ricorso, condanna I.S.P.O. al risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura di quindici mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla stessa, nell'ambito dell'ultimo rapporto contrattuale intercorso tra le parti, oltre accessori ex art 22, comma 36, l. n. L. n. 724/1994;

dichiara inammissibile il ricorso per le pretese anteriori al 30 giugno 2008;

compensa per intero le spese di lite.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 30 settembre 2014

Il Giudice

dott. Stefania Carlucci

SENTENZE ISPO 2014

RIEPILOGO

		INDENNITA' PARI A 15 MENSILITA'	INTERESSI LEGALI DALLA DATA DELLA SENTENZA AL 30.11.2014	TOTALE DA LIQUIDARE
3147	CORDOPATRI GIOVANNA *	19.873,50	33,21	19.906,71
3143	ALBERGHINI MALTONI SIMONA * *	18.294,60	85,21	18.379,81
3145	CASTORIA SIMONA * *	18.294,60	85,21	18.379,81
3148	DEGL'INNOCENTI SAMANTA * *	18.294,60	85,21	18.379,81
3149	DE LUCA SABRINA * *	18.294,60	85,21	18.379,81
3165	LIVI SONIA * *	18.294,60	85,21	18.379,81
3158	PANDOLFINI GERMANA * *	18.294,60	85,21	18.379,81
3159	PUGLISI ALESSANDRA * *	18.294,60	85,21	18.379,81
	TOTALE GENERALE	147.935,70	629,68	148.565,38
*	DATA SENTENZA: 30.9.2014			
* *	DATA SENTENZA: 13.6.2014			